

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 4643

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

1. IMPRESA Pietro PUTIGNANO di Noci (Bari) per la
costruzione di 6 palazzine comprendenti n. 20 Allog-
gi popolari nel Comune di Carovigno - Strada comuna-
le Specchia - ai sensi della Legge 30.12.1960, nume-
ro 1676 riguardante la costruzione di abitazioni per
i lavoratori agricoli dipendenti. Esercizio 1965.-

Importo al netto L. 93.389.175.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque in questo gior-
no *ventinove* del mese di Settembre nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Pal-
ma autorizzato con delibera n. 347 in data 12.11.1955-
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla
stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto
predetto, ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. 28

6 OTT. 1965

Registrato a Brindisi li

d N. *1897* Mod. 1 Vol.

Esatte lire

V. Ventinove

IL DIRETTORE DI 2. CL.
f.to illeggibile

aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408-sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Pietro Putignano nato il 13 febbraio 1924 in Noci(Bari) e ivi residente in via de Pretis n. 8, titolare dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto- con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti- con ministeriale n. 24177 del

1° giugno 1964, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzioni abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del secondo triennio la costruzione di n. 20 alloggi popolari nel Comune di Carevigno per una spesa complessiva di Lire 106.000.000 ;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio 1965 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo con voto n. 478 del 30.6.1965, con nota n. 13424 del 3 agosto 1965 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta nota ha autorizzato l'Istituto ad esporre licitazione privata per l'appalto dei lavori tra un congruo numero di imprese di fiducia, da concordare con l'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di attuazione della Legge 30.12.1960 n. 1676;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 31 agosto 1965, come risulta dal relativo verbale (Alleg. n. 2), l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Pietro Putignano di Noci (Bari) con il ribasso di L. 3.77% (Lire Tre e centesimi

settantasette per cento) sull'importo a base di gara di £. 97.250.000;

-CHE l'Impresa Pietro Putignano intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giurata quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta/ a quello offerto in sede di licitazione di £. 3,77% (lire TRE e centesimi settantasette per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Pietro Putignano di Noci, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legale

mente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati (Allegato n.3)-3/a-3/b-3/c-3/d-3/e-3/f-3/g-3/h-3/i) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Funzionario rogante .-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n.4).-

3°) -In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.

23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del

Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.

16 Luglio 1962, n. 1061.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-

mate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 93.389.175 (Lire novantatremilioni-trecentocottantanovemilacentosettantacinque) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di $\text{L. } 3,77\%$ (Lire Tre e centesimi settantasette per cento) e di quello aggiuntivo di $\text{L. } 0,20\%$ (Lire zero e centesimi venti per cento), per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di Lire $3,97\%$ (Lire TRE e centesimi novantasette per cento) sull'importo a base d'asta di Lire 97.250.000- (Lire novantasettemilioni duecentocinquanta mila). -

5°) - I prezzi dell'elenco ammesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia. -

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente

tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (dieci per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non sa-

ranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23 Maggio 1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960, n. 1676.-

13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa- il contributo di L. 0,80%o (lire zero e centesimi ottanta per mille)-dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'imparto contrattuale che sugli importi che dovessero esse-

re successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.

14°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di appalto della somma di L. 4.679.184- (lire quattro milioni seicentosettantanove mila centoottantaquattro) mediante fidejussione bancaria dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino-Sede di Piazza S. Carlo-giusto atto del 17 settembre 1965, che si allega (All. n. 5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.- Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMesso

Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Pietro Putignano di Noci (Bari) l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo
e di concessione governativa e beneficia della re-
gistrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 del-
la Legge 30.12.1960 n. 1576.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso
bollo scritto da persona di mia fiducia per intero
su facciate dieci e righe sedici sino a questo pun-
to della undicesima facciata, oltre le formalità di
chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Pietro Putignano

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

11 OTT. 1965

FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



Vincenzo Palma